

**COMMISSIONE PROFESSIONALE
PARITETICA CANTONALE PER LE AUTORIMESSE**
Agenzie di Collocamento

Via S. Balestra 19
Tel. 091 / 921 15 51
Fax 091 / 923 53 65
e-mail: segretariato.lugano@ocst.com

**A tutte le Agenzie di collocamento
operanti nel ramo di lavoro
per il personale delle autorimesse
del Cantone Ticino**

Lugano, dicembre 2008

Adesione al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Canton Ticino, decretato di forza obbligatoria dal Lodevole Consiglio di Stato

Gentili Signore,
Egregi Signori,

richiamando l'Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito, con le modifiche entrate in vigore il 1° aprile 2006, è fatto obbligo a questa Commissione paritetica cantonale di procedere presso le Agenzie di collocamento (conformemente all'art. 20 LC) per la corretta applicazione degli aspetti di natura contrattuale.

L'articolo 20 LC, nella sua versione in vigore dal 1° aprile 2006, definisce gli elementi dei CCL di obbligatorietà generale applicabili ai prestatori che prestano personale ad aziende acquisite sottoposte ad un CCL di obbligatorietà generale. Il Consiglio federale ha fatto uso della propria competenza di emanare delle disposizioni applicative con l'adozione degli articoli 48b – 48e OC, che trattano, in particolare, dei contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione, del pensionamento flessibile, delle spese di controllo, delle pene convenzionali e dell'obbligo di informazione degli organi paritetici.

Tra le varie disposizioni, è fatto obbligo a questa Commissione paritetica di procedere all'incasso dei contributi professionali, sia di tutti i dipendenti sottoposti al CCL che dei datori di lavoro non Membri UPSA.

Contributo professionale a carico dei dipendenti

La vostra rispettabile azienda deve pertanto trattenere a tutti i lavoratori occupati nel settore cts. 11 per ogni ora di lavoro effettuata. La trattenuta deve figurare sulla busta paga. Quale base di calcolo ci siamo riferiti ai fr. 20.- mensili fissati nel CCL Cantonale quale contributo professionale, diviso per le 180 ore contrattuali.

Contributo professionale a carico delle Agenzie interinali

Analogamente è fatto obbligo ai datori di lavoro, non Membri dell'UPSA, ma che sottostanno al Decreto di Obbligatorietà del Consiglio di Stato, di versare un contributo.

Questo importo corrisponde a cts. 1 all'ora per ogni ora di lavoro effettuata da dipendenti sottoposti al CCL.

Quale base di calcolo ci siamo riferiti ai fr. 2.- mensili fissati nel CCL Cantonale quale contributo, diviso per le 180 ore contrattuali.

Inoltre, tutte le Agenzie che occupano dipendenti sottoposti al CCL sono pure tenute al versamento di una quota fissa annuale, ammontante a fr. 150.-. Questa quota viene incassata separatamente dal contributo professionale.

Dal **1° gennaio 2009** dovrà pertanto **essere versato a questa Commissione paritetica l'importo totale di cts. 12** per ogni ora di lavoro prestata da ogni dipendente sottoposto al Contratto collettivo cantonale, sulla base dell'apposito formulario "conteggio trimestrale del contributo professionale" che questa Commissione paritetica vi farà pervenire ad ogni scadenza. Questo formulario dovrà essere ritornato a questa Segreteria con la dicitura "nessun dipendente" se la vostra ditta non occupa personale sottoposto al CCL.

Restando a vostra disposizione per ogni informazione, distintamente salutiamo.

Il Segretario:

D. Tettamanti